

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 195	DATA 30-12-2020
OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITA' ANNO 2021 TARIFFE C.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 73.DL 17/03/2020 N. 18 E SUCCESSIVI, E DEL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/03/2020, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI È TENUTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA WEBEX, IL GIORNO **30/12/2020** ALLE ORE **18.00**.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA		X		ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 195 DEL 30/12/2020

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ ANNO 2021 TARIFFE C.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni verranno sostituite dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- a pochi giorni dal decollo della nuova entrata, i dubbi sulle modalità applicative, sui termini di determinazione delle nuove tariffe – che dovrebbero garantire l'invarianza di gettito rispetto al 2020 – e sulla disciplina regolamentare che i Comuni dovrebbero adottare, rimangono in buona parte irrisolti, tanto da far tuttora ritenere possibile un rinvio dell'entrata in vigore del nuovo canone, nonostante la richiesta formulata da A.N.C.I. sia stata stralciata dal Decreto Milleproroghe approvato il 23 dicembre 2020;
- per comunque garantire l'eventuale applicazione del nuovo canone, si rende necessario approvare provvisoriamente le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Riscontrato che, a fronte dell'incertezza sull'effettiva entrata in vigore del nuovo canone dal 1° gennaio 2021, la cui disciplina applicativa avrebbe reso necessaria l'adozione di atti estremamente complessi (nuovo regolamento e definizione tariffe, da fare precedere dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito), non si è ritenuto procedere al riguardo prima della conferma circa l'effettiva entrata in vigore del suddetto;

Dato comunque atto che, per garantire l'applicazione del nuovo canone, non appare necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, che – stante l'attuale scadenza al 31 gennaio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 – potrà essere adottato dopo il 1° gennaio, in attesa di verificare se il canone entrerà effettivamente in vigore;



Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Ritenuto che in assenza di una specifica normativa contraria, come invece prevista ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale, come peraltro previsto per Cosap ed Imposta di Pubblicità;

Considerata l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di assicurare all'Ente i gettiti dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee, le affissioni e la pubblicità, in relazione ai quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021, in particolare ove dovesse essere riconosciuta la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria – si ritiene che relativamente alla C.O.S.A.P. l'Ente proceda con l'invio del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2021 ai soggetti passivi ex art. 14 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche applicando le tariffe correnti, con riserva di successivo conguaglio e che il concessionario del tributo Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Amga Legnano S.p.A., dovrà continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe, con riserva di successivo conguaglio;

Ritenuto, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, di dare indicazione all'Ufficio Tributi di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino ad intervenuta conferma dell'applicabilità del nuovo canone, potendo



essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Riscontrato che la gestione della Cosap, è effettuata direttamente dall'Ente per il tramite del Servizio Tributi;

Riscontrato inoltre che l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato ad Amga Legnano S.p.A, come da contratto in essere, e ritenuto pertanto, al fine di evitare interruzioni nei servizi ed assicurare il relativo afflusso di entrate all'ente, di confermare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione della suddetta entrata;

Visto il parere di cui all'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa, dando atto della situazione di incertezza in merito al termine in cui entrerà in vigore il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 dovrebbe sostituire C.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- 2) di dare atto che, mentre il regolamento di disciplina del Canone, in caso di conferma dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, potrà essere deliberato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, rinviato al 31 gennaio 2021 dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone che dal 1° gennaio 2021 risulterà applicabile, per evitare danni alle entrate dell'Ente;
- 3) di dare atto che, essendo la gestione delle entrate destinate ad essere sostituite dal nuovo canone sono: relativamente alla C.O.S.A.P. gestita direttamente dall'Ente tramite il Servizio Tributi e l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attualmente affidata ad Amga Legnano S.p.A., come da contratto in essere, al fine di evitare interruzioni nei servizi ed assicurare il relativo afflusso di entrate all'ente, il concessionario sopra indicato conserverà fino a diversa determinazione la gestione della suddetta entrata;
- 4) di disporre che, per garantire il versamento degli importi dovuti dai soggetti passivi a partire dal 1° gennaio 2021 per la C.O.S.A.P. l'Ente applicherà in via provvisoria le vigenti tariffe, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021;



- 5) di disporre che garantire il versamento degli importi dovuti dai soggetti passivi per le affissioni e la pubblicità, il concessionario applicherà in via provvisoria le vigenti tariffe, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le tariffe del nuovo Canone, ove dovesse esserne confermata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021;
- 6) di stabilire che, nell'attuale stato di incertezza in merito al termine in cui tale nuova entrata risulterà applicabile, l'Ufficio competente non provvederà alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, fino ad intervenuta conferma dell'applicabilità del canone, potendo essere effettuata la trasmissione del presente atto entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 7) di dare atto che, in considerazione del fatto che l'eventuale entrata in vigore del nuovo canone nulla innova in tema di concessioni ed autorizzazioni, restano applicabili al proposito le vigenti disposizioni regolamentari;
- 8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione al concessionario del tributo Imposta di pubblicità, Amga Legnano S.p.A.,

Successivamente con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

All.to:

- Parere.





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

**Parere preventivo artt .49, 147 bis comma 1, art 153 comma 5
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267**

Allegato alla deliberazione n. 195 assunta in data 30 DIC. 2020

X GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITA' ANNO 2021
TARIFFE C.O.S.A.P., IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Tributi Personale Demografici

(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA

Contabilità e Programmazione economica

(Fulvia Galenno)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 13 GEN. 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 13 GEN. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 4 fogli.

Li 13 GEN. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. La Scala', written over the printed name of the Secretary General.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala